



COMUNE DI ADRIA

PROVINCIA DI ROVIGO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 37 del 30/06/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BISCO FRANCESCO	P		BONATO ENRICO	P	
BARBIERATO OMAR	P		MAZZUCATO SARA	P	
TROMBIN ORIANA	P		CAVALLARI LAMBERTO	P	
BOVOLENTA GRAZIELLA	P		SPINELLO SANDRO	P	
CASELLATO MICHELE	P		BARBUJANI MASSIMO	P	
VISENTINI SIMONE	P		BELTRAME EMANUELA	P	
DONA' SIMONE	P		BARUFFALDI PAOLO	P	
ANDRIOTTO CRISTIAN	P		FURLANETTO GIORGIA	P	
PARALOVO FEDERICO	P				

Presenti: 17 - Assenti: 0

Si dà atto che i consiglieri Andriotto, Mazzucato, Casellato, Visentini e Bovolenta partecipano alla seduta mediante sistema di videoconferenza Zoom.

Sono nominati scrutatori: Donà Simone e Trombin Oriana per la maggioranza e Beltrame Emanuela per la minoranza, la quale, alle ore 21:08 rinuncia all'incarico di scrutatore, senza che il Presidente proceda alla sua sostituzione.

IL SEGRETARIO GENERALE, Gianluigi Rossetti, partecipa alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Francesco Bisco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori: Wilma Moda, Sandra Moda, Marco Terrentin e Andrea Micheletti.

Si dà atto che, alle ore 21:30, il consigliere Cavallari abbandona la seduta. I presenti sono ora in numero di 13.

E' altresì presente, in collegamento Zoom, la dirigente del I settore del Comune di Adria, dott.ssa Serenella Barbon.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 il quale dispone al comma 1 che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso:

- che il Comune di Adria aderisce al Consiglio di Bacino rifiuti – Rovigo
- che a far data dal 01.01.2021 il Consiglio di bacino Rovigo è a tutti gli effetti qualificato come Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi del nuovo metodo tariffario elaborato da ARERA con Deliberazione n. 443/2019;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/05/2020 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021 approvato dal Consiglio di Bacino Rovigo in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) con deliberazione assembleare n. 10 del 23.06.2021;

Preso atto che la Deliberazione citata ha disposto che il PEF 2021 è pari ad € 3.202.553,00 e per effetto dell'applicazione delle detrazioni pari €. 29.170,00 (contributo MIUR e TARI mercati confluita dal 2021 nel Canone Mercati), la tariffa complessiva imputata alla TARI 2021 è pari ad € 3.173.383,00, da ripartire fra le utenze iscritte alla TARI;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Rilevato che, ai sensi del comma 651, art. 1 della Legge 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che:

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
2. La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, ripartendo in queste categorie l'insieme dei costi da coprire;
3. Per le utenze domestiche:
 - a) la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq), per la superficie dell'utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento denominato K_a (tabella 1a del DPR 158/99);
 - b) La parte variabile della tariffa, non essendo adottate tecniche di calibratura individuale dei conferimenti, si ottiene attraverso un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media annuale pro capite determinata dal coefficiente K_b (tabella 2 del DPR 158/99)
4. Per le utenze non domestiche:
 - a) la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile, utilizzando il coefficiente K_c (tabella 3a del DPR 158/99);
 - b) la parte variabile della tariffa, fino a quando non verranno organizzati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, si ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del DPR 158/99 applicando il coefficiente K_d della tabella 4a. del DPR 158/99);
5. Nella scelta dei coefficienti di adattamento, sono stati utilizzati i parametri minimo, medio o massimo, che consentono di ridurre il più possibile le differenze tra le tariffe vigenti in regime TARI e quelle del precedente regime TARES; l'utilizzo di tali criteri applicati alle formule matematiche previste dal DPR 158/99 per le utenze domestiche e non domestiche determinano le tariffe di ogni singola categoria.

Ritenuto opportuno stabilire, in relazione al Piano Finanziario TARI 2021, i seguenti criteri per la copertura dei costi del servizio tra quota fissa e quota variabile della TARI per l'anno 2021:

- a) per la parte fissa la percentuale del 51,61% sul totale dei costi previsti considerando: costi

di accertamento, riscossione, contenzioso, costi generali di gestione, costi comuni diversi, altri costi, costi d'uso del capitale;

- b) per la parte variabile la percentuale del 48,39% sul totale dei costi previsti considerando: costi raccolta trasporto R.S.U., costi trattamento smaltimento R.S.U., costi di raccolta e trattamento della frazione umida, di raccolta differenziata per materiale e costi di trattamento e riciclo;

Ritenuto opportuno, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa la suddivisione dell'entrata tariffaria stabilire la percentuale del 68% per le utenze domestiche e del 32% per le utenze non domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Dato atto che, l'articolo 29 del Regolamento TARI ha stabilito le seguenti scadenze:

- 1^a rata in acconto: scadenza 16.04.2021 pari al 40% dell'importo annuo dovuto nel 2020;
- 2^a rata in acconto: scadenza 16.07.2021 pari al 40% dell'importo annuo dovuto nel 2020;
- 3^a rata a saldo conguaglio: scadenza 02.12.2021 a saldo conguaglio sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2021.
- Con deliberazione n. 67 del 31.03.2021 la Giunta Comunale ha differito il termine del versamento della prima rata TARI 2021 al 17.05.2021;

Ravvisata la necessità di mantenere inalterati valori riportati nelle allegate tabelle, relative ai coefficienti (Kb) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, ai coefficienti (Kc) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche e ai coefficienti (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche.

Vista la disposizione del comma 646. art. 1 della Legge 147/2013, secondo la quale per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2020 è stato affidato alla società AS2 Srl, società in house providing a capitale interamente pubblico, l'attività di supporto alla gestione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) per il triennio 2021/2023 e approvato il relativo schema di convenzione;

Vista la nota pervenuta dalla Società AS2 Srl secondo la quale, sulla base del costo complessivo risultante dal Piano finanziario TARI 2021 applicato alla platea dei contribuenti presenti in banca dati, al fine di ottenere una copertura integrale dei costi, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 158/99), si verifica per l'anno 2021 un aumento delle tariffe pari all'8% rispetto a quelle approvate per l'anno 2020;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Atteso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario – Servizi Socio Assistenziali resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto degli interventi che si sono succeduti nel corso della seduta e riportati nella trascrizione che si allega al presente verbale;

Con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 12 Furlanetto non partecipa al voto
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 3 Baruffaldi, Beltrame, Spinello

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire, in relazione al Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 i seguenti criteri per la copertura dei costi del servizio tra parte fissa e variabile della tariffa per l'anno 2021:
 - a) per la parte fissa la percentuale del 51,61% sul totale dei costi previsti considerando: costi di accertamento, riscossione, contenzioso, costi generali di gestione, costi comuni diversi, altri costi, costi d'uso del capitale,
 - b) per la parte variabile la percentuale del 48,39% sul totale dei costi previsti considerando: costi raccolta trasporto R.S.U., costi trattamento smaltimento R.S.U., costi di raccolta e trattamento della frazione umida, di raccolta differenziata per materiale e costi di trattamento e riciclo;
3. Di stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa, la suddivisione dell'entrata tariffaria nella percentuale del 68% per le utenze domestiche e del 32% per le utenze non domestiche.
4. Di stabilire i coefficienti riportati tabelle allegate al presente atto che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a) Allegato A - coefficienti (Kb) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche;
 - b) Allegato B - coefficienti (Kc) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche e coefficienti (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche.
5. Di approvare, secondo le modalità espresse in premessa le Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, redatte sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, e del Piano Economico Finanziario, allegate al presente atto (all. C)
6. Di trasmettere copia del presente atto alla Società AS2 Srl che svolge attività di supporto al Comune per la gestione della TARI.
7. Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;
8. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rovigo, nella misura del 5 %;
9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Inoltre, stante l'urgenza, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, TUEL 267/2000, con separata votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 12 Furlanetto non partecipa al voto
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 3 Baruffaldi, Beltrame, Spinello

Allegati:

- *Pareri resi ai sensi degli articoli 49 del TUEL 267/2000;*
- *Allegato A - coefficienti (Kb) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche - anno 2021;*
- *Allegato B - coefficienti (Kc) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche e coefficienti (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche - anno 2021;*
- *Allegato C - Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.*

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Francesco Bisco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Gianluigi Rossetti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATO A

ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2021

N° comp.	Tipo utenza	Kb min	Kb medio	Kb max	Kb scelto
1	senza riduz.	0,60	0,80	1,00	0,80
	senza riduz.	1,40	1,60	1,80	1,60
2	senza riduz.	1,80	2,05	2,30	2,05
	senza riduz.	2,20	2,60	3,00	2,60
3	senza riduz.	2,90	3,25	3,60	2,90
	senza riduz.	3,40	3,75	4,10	3,40
4	senza riduz.	0,60	0,80	1,00	0,80
	non residenti/secondo case/altri				

ALLEGATO B

ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI Kc e Kd PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2021

	Kc				Kd			
	Kc min	Kc medio	Kc max	Kc scelto	Kd min	Kd medio	Kd medio	Kd scelto
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,54	0,67	0,54	3,28	4,390	5,50	4,39
2. Sale teatrali e cinematografiche	0,30	0,37	0,43	0,43	2,50	3,00	3,50	3,50
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,51	0,56	0,60	0,60	4,20	4,55	4,90	4,90
4. Impianti sportivi (palestre)	0,76	0,82	0,88	0,88	6,25	6,73	7,21	7,21
Stabilimenti balneari	0,34	0,43	0,51	0,51	3,10	4,16	5,22	4,16
6. Esposizioni, autosaloni	0,34	0,43	0,51	0,51	2,82	3,52	4,22	4,22
7. Alberghi con ristorante	1,20	1,42	1,64	1,64	9,85	11,65	13,45	13,45
8. Alberghi senza ristorante	0,95	1,02	1,08	0,95	7,76	8,32	8,88	7,76
9. Case di cura e riposo	1,00	1,13	1,25	1,00	8,20	9,21	10,22	8,20
10. Ospedale	1,07	1,18	1,29	1,07	8,81	9,68	10,55	8,81
11. Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,30	1,52	1,15	8,78	10,62	12,45	8,90
12. Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,61	0,61	4,50	4,77	5,03	5,03
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,20	1,41	1,41	8,15	9,85	11,55	11,55
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluritenze	1,11	1,46	1,80	1,80	9,08	11,93	14,78	14,78
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,72	0,83	0,83	4,92	5,87	6,81	6,81
16. Banche di mercato di beni durevoli	1,09	1,44	1,78	1,09	8,90	11,74	14,580	8,90

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,29	1,48	1,22	8,95	10,54	12,12	10,20
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,93	1,03	1,03	6,76	7,62	8,48	8,48
19. Carrozeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,25	1,41	1,22	8,95	10,25	11,55	10,22
20. Attività di produzione beni specifici	0,38	0,65	0,92	0,92	3,13	5,33	7,53	7,53
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,82	1,09	1,09	4,50	6,71	8,91	8,91
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	5,57	7,60	9,63	5,57	45,67	62,32	78,97	45,67
Mense, birrerie, amburgherie	4,85	6,24	7,63	6,24	39,78	51,17	62,55	51,17
24. Bar, caffè, pasticceria	3,96	5,13	6,29	3,96	32,44	42,00	51,55	32,44
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	2,02	2,39	2,76	2,76	16,55	19,61	22,67	22,67
26. Plurilicenze alimentari ero miste	1,54	2,08	2,61	2,61	12,60	17,00	21,40	21,40
27. Ortofrutta, peschiera, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	9,23	11,29	7,17	58,76	75,66	92,56	58,76
28. Ipermercati di generi misti	1,56	2,15	2,74	2,74	12,82	17,64	22,45	22,45
29. Banchi al mercato di generi alimentari	3,50	5,21	6,92	3,50	28,700	42,74	56,78	28,70
30. Discoteche, night club	1,04	1,48	1,91	1,04	8,56	12,12	15,68	8,56

COMUNE DI ADRIA

TARIFE TARI 2021

AUMENTO 8%

CP	DESCRIZIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
1	Componenti	0,82468	69,20417
2	Componenti	0,96875	138,40823
3	Componenti	1,08214	177,33661
4	Componenti	1,17486	224,91347
5	Componenti	1,26769	250,85502
6	Componenti	1,33984	294,11763
CODICE CATEGORIA	DESCRIZIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
01/30	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,84362	1,06621
02/30	Cinematografi e teatri	0,67164	0,85008
03/30	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,93720	1,19015
04/30	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,37462	1,75120
05/30	Stabilimenti balneari	0,79667	1,01043
06/30	Esposizioni, autosaloni	0,79667	1,02496
07/30	Alberghi con ristorante	2,66187	3,26689
08/30	Alberghi senza ristorante	1,48403	1,88484
09/30	Case di cura e riposo	1,56210	1,99167
10/30	Ospedali	1,67141	2,13984
11/30	Uffici, agenzie	1,79643	2,16181
12/30	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,95281	1,22171
13/30	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,20263	2,80546
14/30	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,81181	3,59895
15/30	egozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquaria	1,29655	1,65407
16/30	Banchi di mercato beni durevoli	1,70264	2,16170
17/30	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,90584	2,47744
18/30	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,60895	2,05973
19/30	Carrozzeria, autofficina, elettrico	1,90584	2,48240
20/30	attività di produzione beni specifici	1,43719	1,82895
21/30	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,70264	2,16418
22/30	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,70068	11,09282
23/30	Mense, birrerie, amburgherie	9,74749	12,42867
24/30	Bar, caffè, pasticceria	6,18596	7,87934
25/30	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,31146	5,50624
26/30	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,07702	5,19783
27/30	Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	11,20029	14,27216
28/30	Ipermercati di generi misti	4,28023	5,45283
29/30	Banchi di mercato genere alimentari	5,46726	6,97100
30/30	Discoteche, night club	1,62456	2,07922